



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

**(REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IN
DATA 30.10.2012 CON DELIBERAZIONE N. 60/121562)**

INDICE

| | | |
|------------|---|--------|
| Art. 1 | Oggetto..... | pag. 3 |
| Art. 2 | Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari..... | pag. 3 |
| Art. 3 | Aree fabbricabili..... | pag. 3 |
| Art. 4 | Immobili utilizzati dagli enti non commerciali..... | pag. 4 |
| Art. 5 | Versamenti..... | pag. 4 |
| Art. 5-bis | Agevolazioni..... | pag. 4 |
| Art. 6 | Attività di controllo..... | pag. 5 |
| Art. 7 | Incentivi per l'attività di controllo..... | pag. 5 |
| Art. 8 | Accertamento con adesione..... | pag. 6 |
| Art. 9 | Rimborsi..... | pag. 6 |
| Art. 10 | Riscossione..... | pag. 6 |
| Art. 11 | Rateazione..... | pag. 6 |
| Art. 12 | Funzionario Responsabile..... | pag. 7 |
| Art. 13 | Esenzioni..... | pag. 7 |
| Art.14 | Entrata in vigore..... | pag. 7 |

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Dlgs n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Monza, istituita in via sperimentale, in forma abbreviata "IMU" secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011 e disciplinata dal citato art.13 e in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011 in quanto compatibili.
2. Le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria sono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali stabilite dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria nonché in materia di attività di accertamento, di riscossione, di sanzioni e di contenzioso.

Articolo 2. Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
2. Lo stesso regime si applica alle pertinenze dell'abitazione principale (C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).

Articolo 3. Aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili é il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del Dlgs n. 504/1992 avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai

prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso e di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria deliberazione la giunta comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio e criteri valutativi di riferimento delle aree fabbricabili.
3. Tali valori non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, ma sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.
4. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

Articolo 4. Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504/1992 si applica agli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Articolo 5. Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l'intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore a € 10,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
3. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

Articolo 5 - bis. Agevolazioni

1. Le agevolazioni si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per:
 - a. le unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa ;
 - b. per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di

edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 8, comma 4, del DLgs n. 504/1992, come richiamato dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011;

- c. per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), ai sensi dell'art. 2 comma 3 Legge n. 431/98 e ai sensi delle condizioni previste per i canoni Sociale e Moderato dalla Legge Regionale n. 27/2009;
 - d. per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti;
 - e. per l'abitazione e le relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
3. L'aliquota da applicare può essere diversificata sulla base della categoria catastale.”
 4. Il consiglio comunale puo' stabilire una maggiore detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze possedute da soggetti in stato di validita' attestata al 100% muniti dell'indennita' di accompagnamento.
 5. Il Consiglio Comunale puo' stabilire una maggiore detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze possedute da nucleo familiare con figlio di eta' superiore ad anni 26 con stato di invalidita' attestata al 100% munito dell'indennita' di accompagnamento.

Articolo 6. Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.
2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi maggiorati di due punti percentuali rispetto al tasso legale, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

I rapporti tra contribuente e il comune di Monza sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Articolo 7. Incentivi per l'attività di controllo

1. Nell'ipotesi che il controllo dell'evasione avvenga tramite il servizio tributi al fine del potenziamento dello stesso ed ai sensi dell'art. 59, primo comma,

lettera p) del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 3 comma 57 Legge Finanziaria n. 662/1996, è costituito un fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti da ripartire tra il personale coinvolto in tale attività.

2. La misura e le modalità di ripartizione del fondo per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabilite con apposito provvedimento di Giunta Comunale. Detto fondo è commisurato ai maggiori proventi conseguenti il recupero dell'evasione.

Articolo 8. Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs n. 23/2011 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs n. 218/1997. Nel caso di pagamento rateale delle somme dovute, a seguito di accertamento con adesione, si applicano gli interessi legali, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

Articolo 9. Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi maggiorati di due punti percentuali rispetto al tasso legale, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 10,00.

Articolo 10. Riscossione

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
2. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.
3. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

Articolo 11. Rateazione

1. Il funzionario Responsabile d'Imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento dell'imposta fino ad un massimo di trentasei rate mensili.

2. Le condizioni di temporanea difficoltà economica verranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di pagamento, rapportate al reddito del contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) negli anni immediatamente precedenti e della situazione economica alla data di presentazione dell'istanza di rateazione.
3. Qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad €. 20.000,00 è facoltà del funzionario responsabile richiedere idonea garanzia o polizza fideiussoria appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato.
4. La rateizzazione sarà comprensiva degli interessi legali.
5. In caso di mancato pagamento alle scadenze indicate, anche di una singola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
6. In caso di mancato pagamento, di cui al comma 5, si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto con applicazione delle sanzioni piene secondo le modalità previste dalle norme vigenti.

Articolo 12. Funzionario Responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale è nominato il Funzionario responsabile per l'organizzazione e la gestione del tributo.

Articolo 13 Esenzioni

Sono esenti dalla Imposta Municipale Propria gli immobili indicati dall'art.9 - ottavo comma del D.lgs 14 Marzo 2011 n. 23. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni previste.

Articolo 14. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del Dlgs n. 446/1997.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.